

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTRARRE FLUSSI TURISTICI

Art. 1 **Finalità**

La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, riconosciuta l'esigenza di captare nuovi flussi turistici eroga contributi a titolo di concorso spese a gruppi di turisti che soggiornano presso le strutture ricettive, condotte sotto forma di impresa (Alberghi, Agriturismo, Villaggi turistici, Residence) della provincia di L'Aquila e Teramo.

A tal fine l'Ente camerale attraverso il presente bando, prevede uno stanziamento complessivo, per l'anno 2022, di € 180.000,00 destinati all'erogazione di contributi ai soggetti di cui al successivo art. 2, per l'organizzazione di soggiorni presso le strutture ricettive succitate.

Art. 2 **Soggetti Beneficiari**

Sono ammessi al beneficio i tour operator, le agenzie di viaggio, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, le associazioni Onlus, i Cral aziendali, i circoli ricreativi, i circoli culturali, le fondazioni, le organizzazioni turistiche senza scopo di lucro, organizzazioni che promuovono il turismo accessibile, le associazioni di pensionati, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive, i gruppi di turismo sociale organizzati dai comuni o dalle organizzazioni professionali, le parrocchie, DMC (Destination Management Company) PMC (Product Management Company)

Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive non possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente bando per pernottamenti connessi con la partecipazione ad eventi sportivi previsti in calendari di campionati federali o programmati/organizzati dalle federazioni, sia riferiti ad attività agonistica che amatoriale.

Sono altresì escluse dai benefici del presente regolamento le iniziative realizzate da partiti politici.

I gruppi di partecipanti devono essere formati da almeno 25 persone, di qualsiasi nazionalità.

Art. 3

Durata del soggiorno e periodi di validità

La durata minima del soggiorno è di **3 pernottamenti consecutivi** in una o più strutture ricettive, di cui all'art.1, della provincia di L'Aquila e Teramo.

Le agevolazioni previste all'art. 4 sono riferite a periodi di bassa stagionalità per tutti i comuni, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia di L'Aquila e Teramo, come segue:

- ✓ dal 1 ottobre al 21 dicembre
- ✓ dal 7 gennaio* al 15 giugno

* per i comuni di montagna sedi di comprensori sciistici la data del 7 gennaio è posticipata al 15 aprile.

Per i comuni capoluogo di L'Aquila e Teramo le istanze sono valide per tutti i periodi dell'anno.

Art. 4

Fondi concessi e agevolazione prevista

Per ogni istanza ammessa al contributo sarà erogata la somma di € 30,00 a partecipante, per un importo minimo complessivo di € 750,00 (€ 30,00 x 25 partecipanti) .

Servizi Guide/Accompagnatori

A parziale rimborso delle eventuali spese sostenute per servizi di accompagnamento resi da guide/accompagnatori riconosciuti dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. n.39/1987 e L.R. n.86/1998 e dalle federazioni/associazioni di livello nazionale è riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese sostenute, comprovate da idonei documenti giustificativi di spesa.

Ciascun soggetto beneficiario di cui all'Art.2 del presente Bando, potrà presentare nell'arco dell'anno un numero di istanze, anche in strutture ricettive diverse nello stesso periodo e/o in periodi diversi, sino ad un massimo di 300 partecipanti .

Art. 5

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo, redatte sulla base del modulo allegato al presente Bando, dovranno essere presentate alla Camera di Commercio del Gran sasso d'Italia esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@cameragransasso.legalmail.it, a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul sito camerale

almeno 7 giorni prima dell'inizio del soggiorno, pena esclusione.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato (Allegato 1), devono comunque essere indicate:

- la natura giuridica del soggetto richiedente corredata da copia dell'atto costitutivo/statuto e/o codice fiscale;
- la data di arrivo e di partenza del gruppo;
- la località e la struttura/e ricettiva prescelta per il soggiorno;
- il numero dei partecipanti.

Entro **5 giorni dalla fine del soggiorno**, dovrà essere inviata alla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, **pena esclusione dal contributo**, la dichiarazione di cui all'Allegato 2.

Nel caso in cui i fondi disponibili per il finanziamento dell'iniziativa siano esauriti, l'Ente camerale comunicherà tempestivamente la non ammissione al contributo.

Art. 6 **Spese ammissibili**

Sono ammissibili le spese relative al soggiorno in strutture ricettive della provincia di L'Aquila e Teramo (pernottamento, mezza pensione, pensione completa).

Anche le spese sostenute per i servizi di accompagnamento turistico, devono essere giustificate da idonei documenti quali fatture e/o ricevute, con relativi giustificativi di pagamento (bonifici, assegni, carte di credito/bancomat). E' escluso il pagamento in contanti.

Art. 7 **Esame delle domande e liquidazione del contributo**

Le domande di ammissione a contributo pervenute nei termini di cui all'art. 5 saranno esaminate, in ordine cronologico sulla base della data e dell'orario di ricezione della pec da parte della Camera di Commercio.

Entro 30 giorni dalla fine del soggiorno, il Soggetto beneficiario deve presentare domanda di liquidazione del contributo concesso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia della fattura/e intestata al soggetto beneficiario (art. 2 del regolamento), rilasciata dalla struttura ricettiva dalla quale si possa rilevare data di arrivo, durata del soggiorno, denominazione della struttura ricettiva alberghiera, luogo e numero dei partecipanti, ed importo;
2. Copia del/i bonifico/i ricevuta bancaria, assegni e pagamenti bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario;
3. Dichiarazione rilasciata dalla struttura ricettiva che confermi l'erogazione dei servizi e ne dichiari l'avvenuto pagamento;
4. Elenco dei soggetti pernottanti con indicazione del numero di pernottamenti effettuati, sottoscritto dal rappresentante della struttura ricettiva e dal rappresentante del "Soggetto beneficiario"
5. Fotocopia documento d'identità del titolare o legale rappresentate
6. Numero di matricola INPS per la richiesta del DURC o dichiarazione attestante la non iscrizione all'INPS.

In caso di domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, la Camera di Commercio provvederà a richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda.

Qualora venissero presentate integrazioni, ai fini della ammissibilità, la domanda sarà considerata completa alla data di presentazione dell'ultima integrazione.

I contributi saranno erogati al Soggetto beneficiario dalla Camera di Commercio in un'unica soluzione.

L'assegnazione dei contributi è disposta, previa istruttoria dell'ufficio incaricato.

Il Dirigente del Settore provvederà all'impegno di spesa sulla base delle disponibilità di bilancio ed adotterà apposita determinazione di liquidazione dei contributi.

La CCIAA effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione necessaria a garantire gli approfondimenti richiesti dalla normativa vigente.

Art. 8

Normativa europea di riferimento

1. L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario "de minimis" ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 9

Norme generali

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e Regolazione del mercato.

Dopo l'approvazione da parte della Giunta camerale, il presente Bando sarà pubblicato sul sito dell'Ente www.cameragransasso.camcom.it

Art. 10

Responsabile del procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Promozionali.

Art. 11

**Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio**

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall'interessato per l'avvio e lo svolgimento del Bando a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese - è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie a provvedere all'espletamento del bando. La partecipazione all'iniziativa è di natura facoltativa. Qualora s'intenda prenderne parte, il conferimento dei dati è obbligatorio (GDPR 2016/679, art. 6, comma 1, lett. e)

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l'utilizzo di procedure informatizzate. I dati personali saranno trattati esclusivamente da incaricati del Titolare destinatari di apposite istruzioni in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali relativi all'istanza del presente bando non saranno oggetto di ulteriore diffusione ovvero comunicazione a terzi. Potranno essere oggetto di comunicazione agli eventuali controinteressati per consentire a questi ultimi l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dalle normative vigenti in materia di accesso.

Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno oggetto di trattamento fino alla conclusione del presente procedimento. Successivamente gli stessi saranno archiviati e conservati a norma di legge per un periodo illimitato.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia - Sede Legale: C.so Vittorio Emanuele n. 86 – 67100 L'Aquila (AQ) - Sede provvisoria: Via degli Opifici, 1 Nucleo Ind.le di Bazzano (AQ) - Tel. +39 0862 6671 - Sede di Teramo: Via Savini n. 48/50 – 64100 Teramo (TE) - Tel. +39 0861 3351 - Pec: cciaa@cameragransasso.legalmail.it

Responsabile Protezione Dati (RPD): contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@gransasso.camcom.it.

All'interessato sono riconosciuti i seguenti diritti previsti dal citato Regolamento UE: art. 15 (*Diritto di accesso dell'interessato*); art. 16 (*Diritto di rettifica*); art. 17 (*Diritto alla cancellazione- "diritto all'oblio"*); art. 18 (*Diritto di limitazione di trattamento*); art. 19 (*Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento*); art. 20 (*Diritto alla portabilità dei dati*); art. 21 (*Diritto di opposizione*); art. 22 (*Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*); art. 77 (*Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo*).

** A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.*

Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Pertanto, le imprese affidatarie di un servizio a favore della Camera di commercio non potranno essere ammesse al contributo. La disposizione dell'art. 4 comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012, dovrà essere rispettata anche in sede di erogazione del contributo.